

## TORNATA DEL 22 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** — Congedo — Squittinio segreto di quattro progetti di legge ultimamente discussi — Discussione del progetto di legge per la leva militare dei giovani nati negli anni 1850 e 1851 — Approvazione degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 — Avvertenza del Senatore Lausi all'art. 10, cui risponde il Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 10 e dell'11, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Avvertenza del Senatore Bonacci Relatore — Appunti e considerazioni del Senatore Mamiani per una proposta sospensiva — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Mamiani — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e del Senatore Poggi — Considerazioni dei Senatori Alfieri ed Errante — Proposta sospensiva del Senatore Mamiani, combattuta dal Senatore Lausi e dal Relatore — Nuove osservazioni e proposta del Senatore Alfieri, combattuta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ritiro dell'emendamento del Senatore Mamiani — Avvertenza del Senatore Ginori — Proposta del Senatore Lausi approvata — Approvazione dei 7 articoli del progetto — Istanza del Senatore Bizio, e risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione per articoli del progetto di legge per rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana pubblicato con R. Decreto 30 novembre 1870, N. 6030 — Risultato dello squittinio.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi interviene il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Mischi domanda un congedo di 8 giorni, che il Senato gli accorda.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge discussi nelle precedenti tornate:

1. Basi generali dell'ordinamento dell'esercito;
2. Computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione;
3. Convenzioni finanziarie coll'Austria;
4. Convenzione postale col Portogallo.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Rimangono aperte le urne pei signori Senatori che sopraggiungeranno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA MILITARE DEI GIOVANI NATI NEGLI ANNI 1850 E 1851.

(V. Atti del Senato N. 41.)

L'ordine del giorno porta fra gli altri disegni di legge quello che riguarda la leva sui nati del 1850 e 1851. Sebbene questo sia l'ultimo posto all'ordine del giorno,

siccome ha un carattere di urgenza, credo che il Senato consentirà che gli si dia la precedenza, quantunque non sia trascorso il termine di 48 ore dalla distribuzione della Relazione.

Se non si fanno difficoltà, si procederà alla lettura del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del progetto di legge.)

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare in tutte le provincie dello Stato due leve distinte e separate sui giovani nati negli anni 1850 e 1851. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 50,000 uomini per ciascuna delle due classi di leva. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contingente di prima categoria d'ogni classe è, in via eccezionale, ripartito in due parti.

» La prima parte di 30,000 uomini, percorrerà sotto le armi il tempo stabilito dalla legge 20 marzo 1854.

» La seconda parte di 20,000 uomini starà sotto le armi il maggior tempo compatibile colla spesa che verrà stabilita in bilancio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli iscritti designabili, di ciascuna classe, che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2161. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per la partenza dopo lo assento dei co-  
scritti della classe 1850 è derogato al disposto nell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, N. 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

(Approvato.)

« Art. 6. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria di ciascuna classe assegnato alle singole province della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti che lo compongono.

» Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per gli effetti dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 si avranno, per la leva di queste due classi, tanto nelle province della Venezia ed in quella di Mantova quale era prima della legge 9 febbraio 1868, quanto nella provincia di Roma, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'assenza, di cui nel precedente articolo 7, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

« Art. 9. Gli iscritti di queste due classi di leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro assento, saranno esenti dal servizio militare. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Da un ultimo brano della Relazione dell'Ufficio Centrale potrà vedere il Senato come qualche piccolo dubbio fosse nato relativamente alla portata degli articoli 9 e 10.

Il dubbio era stato promosso da me nell'Ufficio Centrale, e verteva su ciò: che intendendosi per *iscritti* materialmente quelli, che all'atto dell'assento subissero le operazioni della leva nella provincia di Roma, po-

tesse questo privilegio, creato da quegli articoli, applicarsi a persone, che appartenevano per origine ad altre provincie del Regno d'Italia, e per ragioni di domicilio, o proprio o della famiglia, avrebbero potuto farsi inscrivere sulle liste di Roma.

Il pericolo derivava più specialmente dalla disposizione dell'articolo 1, inquantochè alcuni per i loro sentimenti, o per viste economiche, potevano essersi trasferiti a Roma, ed entrare negli ordini sacri, o far professione in qualche ordine monastico, e avrebbero goduto un privilegio di cui non dovevano godere; perchè l'esenzione è applicata solamente alle persone, che appartenevano allo Stato Pontificio, nel quale non essendovi leva, nessuno poteva prevedere che avesse poi ad esservi istituita.

Quindi, se si fosse dovuto emendare la legge, sarebbe stato solo per indicare che per iscritti non si intendono materialmente gli iscritti nelle liste della leva di Roma, ma i colpiti dalla leva che appartengono alla provincia di Roma.

Ad ogni modo la Commissione, che era entrata in questo punto di vista, fu persuasa, come lo fui io stesso, da autorevoli dichiarazioni, che essendo limpido il senso della legge, sia essa da applicarsi esclusivamente a quelli, che già appartenevano allo Stato Romano dove finora non esisteva la leva. La parola *iscritti* è, e dev'essere intesa in questo senso, e ad impedire gli abusi possono bastare le istruzioni, che dal signor Ministro della Guerra saranno date al Presidente del Consiglio di leva a Roma.

In conseguenza, io pregherei l'onorevole signor Ministro della Guerra, affinchè, visto il pericolo di abusi che ne possono nascere, voglia appunto, nelle istruzioni che impartirà al Consiglio di leva, provvedere acciocchè la legge sia interpretata nel suo vero senso, e così sieno evitati gli abusi medesimi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Le osservazioni espresse dall'onorevole Senatore Lauzi sono troppo chiare e precise, perchè il Ministero non abbia ad accettarle pienamente. Quindi l'onorevole Senatore può essere certo che nelle istruzioni da emanarsi in proposito, si porrà la massima avvertenza a far sì, che la legge sia applicata non solo nella sua lettera, ma nel suo preciso senso, come deve essere interpretata. D'altronde io mi permetto di osservare che nella stessa formula una legge consimile fu applicata in circostanze analoghe alle provincie Romagnole, a quella della Sicilia, ed in altre ancora, nelle quali prima la leva non esisteva, e colà eziandio fu applicata nel senso oggi indicato dall'onorevole Senatore Lauzi; per cui, ripeto, sarà mio dovere di fare in modo che non avvenga altrimenti nella circostanza attuale.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dichiarazione che volle fare al Senato.

**Presidente.** Se nessun altro domanda la parola, metto a partito l'articolo 9.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel sindacato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già insigniti degli Ordini Sacri, o vincolati con la professione di voti solenni ad un Ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero, se acattolici appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 11. Gli iscritti che in virtù dei precedenti articoli 9 e 10 verranno dichiarati esenti dai Consigli di Leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per isquittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA ROMANA DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

(V. Atti del Senato N. 34.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del Progetto di Legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Trovandosi presente il signor Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, il quale potrà sostenere invece del suo Collega della Giustizia questa discussione, si darà lettura del progetto di legge.

Prima peraltro pregherò il signor Ministro a voler dichiarare, se accetta il progetto di legge quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Lo accetto.

**Presidente.** Il signor Ministro avendolo accettato se ne darà lettura.

(Il Senatore Segretario Chlesi, legge):

(Vedi infra.)

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

**Senatore Bonacci, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Senatore Bonacci, Rel.** Ho domandato la parola unicamente per fare una dichiarazione al Senato circa le variazioni introdotte nel presente progetto di legge.

Da prima l'Ufficio Centrale era venuto nell'avviso di separare la questione dell'abolizione dei feudi da quella dei fidecommissi. L'unica ragione che l'induceva a fare questa separazione era, che per l'abolizione dei

fidecommissi si era tenuto un sistema, e per l'abolizione dei feudi ne era stato seguito un altro.

Mi spiego meglio: in quanto alla abolizione dei fidecommissi si era adottato il principio che la metà dei beni svincolati appartenesse all'attuale investito, e l'altra metà al futuro, o futuri chiamati che si trovassero nati o concepiti al momento dello svincolo.

Quanto ai beni feudali però, nella Lombardia e nella Venezia si era tenuto il sistema che 2/3 della proprietà liberata dovessero intendersi devoluti e consolidati nell'attuale possessore investito del feudo: l'altro terzo s'intendesse devoluto al futuro od ai futuri chiamati che si trovassero nati, o concepiti almeno al momento dell'affrancazione.

Questa diversità di sistema faceva sì che l'Ufficio Centrale dovesse considerare che non era possibile seguire lo stesso metodo tanto per i feudi quanto per i fidecommissi com'era portato dal progetto ministeriale, e quindi si riservava di fare migliori studi in proposito.

Essendo però stata differita la presentazione del progetto di legge al Senato per la discussione, l'Ufficio Centrale ha continuato i suoi studi, ed oggi ha creduto essere in grado di presentare al Senato un progetto modificativo del precedente, in quanto che si procederebbe simultaneamente allo svincolo tanto dei fidecommissi quanto dei feudi, adottando, in quanto allo svincolo dei fidecommissi, le basi generali adottate per tutta Italia, in quanto poi allo svincolamento dei beni feudali, le identiche basi che sono state consacrate dalla legge per la Lombardia e la Venezia.

Trovandosi l'Ufficio Centrale unanime in quest'avviso, ed essendosi anche da me comunicato all'onorevole Ministro Guardasigilli per commissione dello stesso Ufficio Centrale, il signor Ministro ha consentito a questa modificazione; e pertanto ho creduto necessario, poichè la stampa non potè eseguirsi più sollecitamente, fare queste dichiarazioni al Senato. Se il Senato crede di occuparsi di questa legge, l'Ufficio Centrale è pronto a sostenerne la discussione.

**Senatore Mamiani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mamiani.** Debbo dire alcune cose sulla legge in generale. Io (lo confesso) non ero punto preparato a discorrere sul presente schema di legge, perchè, per mia abituale sbadataggine, non avevo notato che gli art. 24 e 25 del Codice Civile vogliono significare abolizione assoluta dei vincoli feudali e dei fidecommissi.

Prima di tutto distinguo le due parti della legge: separo gli articoli che colpiscono i fidecommissi da quelli riguardanti i diritti feudali; quando pure per l'oggetto che ho in mente, e del quale parlerò di qui a poco, non fossero compresi in qualche altra forma feudale i fidecommissi che abbracciano, con le altre ricchezze, le gallerie, i musei e le collezioni preziose delle nobili famiglie Romane.

Io sono naturalmente alieno, o Signori, dall'ammet-

tere le vecchie massime tutrici dei fidecommissi e dei maggioraschi. Io non ne sento, certo, quell'orrore profondo che a molti è comune, e non seguo alla cieca le idee che oggi il secolo idolatra. Tutte le istituzioni umane hanno del buono e del cattivo, fecero del bene e del male; e se i fidecommissi ed i maggioraschi produssero grandissimi danni, tuttavolta conservarono le famiglie, le tradizioni, la riverenza al passato e molti altri beni.

Con questo non intendo d'intraprendere qui una sì ardua discussione; io mi rimetto volentieri alle idee popolari di nostra età, e voglio che la fortuna ed i patrimoni siano eguali per tutti, e non se ne faccia un privilegio per nessuno.

Per conseguenza, guardata la cosa nel solo aspetto giuridico, intendo che i Signori dell'Ufficio Centrale e il signor Ministro debbano dire: vogliamo noi fare un'odiosa eccezione per le provincie romane? sarebbe offesa intollerabile alla comune giustizia, e se le famiglie laterali e diseredate reclamassero, che cosa risponderebbero loro?

Il mio concetto sarebbe sol questo: di studiare lungamente, se vi è modo di sottrarre in Roma le gallerie e i musei delle famiglie private al pericolo incessante nel quale si troveranno di una poco remota e forse totale dispersione.

La storia d'Italia m'accresce da ogni parte questo timore; oh! non sono paure fantastiche, non sono preoccupazioni soverchie le mie.

Quante ricchezze di famiglia, in genere d'arte, sono state svincolate, altrettante in una o due generazioni si dispersero per il mondo.

In Roma, o Signori, le gallerie e i musei di parecchi patrizi compongono nientemeno che la metà della ricchezza artistica di quella metropoli. Citerò la sola galleria del Principe Doria, la quale vanta 30 tele del Tiziano; citerò la galleria Campana, che fu venduta in Roma, disgraziatamente dallo stesso Governo, la quale, benchè raccolta da un solo privato individuo, oggi risplende fra i maggiori ornamenti del Museo del Louvre.

Signori, persuadiamoci bene che l'Italia, nonostante i suoi sforzi per diventare molto civile e molto autorevole nel mondo, è più rispettata assai per le sue antichità che per le sue gesta moderne, e pregovi di ricordare che queste antichità richiamano fra noi tutti gli anni numero stragrande di forestieri, e sono la fonte più larga forse della nostra ricchezza avventizia.

È egli dunque impossibile affatto di trovar modo di conciliare questi due estremi, da un lato tutelare il diritto di proprietà, dall'altro impedire lo sperpero di tanti capolavori, e salvarli a Roma, all'Italia, alla civiltà? Chè, badino i signori Senatori, noi in questo momento trattiamo di una materia che attiene alla civiltà di tutto il mondo, perchè è necessario non ci esca di mente che i capolavori d'ogni maniera, i quali si ammirano in Roma, purtroppo l'arte moderna non è capace di riprodurli.

Qual è dunque la mia proposta? Quella di studiare ancora meglio la materia in che versa il progetto di legge, di interrogare e consultare tutto il paese, che non mi sembra sia stato su ciò inteso.

Seguiamo volentieri in codesta parte le abitudini dell'Inghilterra; quando si tratta di oggetti davvero importanti, l'Inghilterra non li confina nella discussione parlamentare; o, a meglio dire, la saviezza di quel Governo non conduce in Parlamento una proposta di legge importante, la quale non sia trapassata per tutte mai le filiere dell'opinione. Ode attento i giornali, ode le Accademie, i clubs ed anche i meetings se bisogna. Sa ne discuta, replico io, da tutti, e allora vedremo se non è possibile il trovare una maniera conciliatrice tra il rigore del diritto e quella preservazione che io caldamente desidero.

Pregherei pertanto il Senato a sospendere la sua deliberazione intorno alla legge. Aspettiamo almeno che in Roma siano prima abolite le manimorte, cosa questa, o Signori, molto più importante, rispetto all'interesse economico, che le gallerie, le pinacoteche e i musei.

Le manimorte occupano tre quarti forse del Patrimonio di San Pietro; procediamo dunque gradatamente, o Signori; aboliamo ciò che non urta contro verun interesse nazionale, e poi verremo a questa seconda parte di affrancazione. Ripeto, pregherei il Senato, benchè la mia parola non possa avere nessuna autorità, di sospendere la deliberazione di questa legge, e aspettare che il pensiero degli Italiani trovi qualche spedito per conciliare e il diritto e gli interessi massimi delle Arti e della civiltà!

Senatore Bonacci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bonacci, *Relatore*. Io mi associo e l'Ufficio Centrale pure si associa, alle magnanime parole proferite dall'onorevole e chiarissimo Senatore Mimiani relativamente ai musei ed alle gallerie che tutti desidereremmo vivamente di vedere conservati. L'Ufficio Centrale se ne è preoccupato, ed ha cercato se vi fosse un mezzo di poter preservare dall'abolizione dei vincoli fidecommissari queste gallerie e musei che formano tanta parte dello splendore della Città Eterna di Roma; ma disgraziatamente non si è potuto trovare un modo di poter fare un'eccezione, e la legge pontificia, che aveva sanzionato il vincolo delle gallerie e dei musei, non ha trovato altro modo di farlo, se non che col sanzionare che questi musei, queste gallerie, queste collezioni insomma di oggetti preziosi d'arte, venissero aggiunti come appendici ai maggioraschi, alle primogeniture, in una parola ai ricchi fidecommissi delle famiglie magnatizie di Roma.

Io intendo benissimo che in una famiglia principesca, ricca di vastissimo patrimonio, con un palazzo magnifico, con una villa splendidissima vi siano un museo, una galleria di quadri, un gabinetto di belle arti, ed altre cose consimili, che formano il decoro di

quella famiglia; ma quando coll'andar dei tempi questa famiglia venisse distrutta nel suo patrimonio, la sua proprietà venisse divisa, il palazzo, la villa venissero alienati, allora come facciamo noi a conservare questi musei, queste gallerie?

Bisognerebbe necessariamente che il Governo li confiscasse, li prendesse a sè, li togliesse al dominio privato di quella famiglia, ed all'Ufficio Centrale sembra che ciò non sia giusto.

Del resto, la questione non è nuova, ma già venne agitata in Roma, se non erro, quando era Ministro e degnissimo Presidente del Consiglio dei Ministri lo stesso onorevole Signor Senatore Mamiani.

Allora il Ministero propose alla Camera dei Deputati una legge abolitiva dei fidecommessi: in questa legge non si faceva menzione nè dei musei, nè delle gallerie dei quadri, appunto perchè, essendosi studiata la cosa, parve di non poter trovare un mezzo legittimo onde preservare questi musei, gallerie....

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Senatore Bonaccl... ed altre simili collezioni non conservando i fidecommessi.

Questo progetto di legge passò all'esame della Camera; l'Ufficio Centrale si occupò della cosa, e fu redatta una Relazione, di cui fu estensore il chiarissimo Avvocato Armellini, e della quale il Ministro Guardasigilli, nella Relazione che precede questo progetto di legge, ha riportato un lungo brano, dal quale vedrete come la cosa sia stata considerata anche allora.

L'Ufficio Centrale si preoccupò della cosa, e fu studiata, ma non si trovò modo di poter risolvere il problema, e senza violentare il principio dell'abolizione dei fidecommessi. Se dunque vogliamo conservare i musei e le gallerie di quadri proprii delle famiglie magnatizie romane, bisogna necessariamente conservare i palazzi dove questi musei e queste gallerie sono custodite e quindi tenerli vincolati al fidecommesso; bisogna vincolare anche un patrimonio: in fatti, perchè una famiglia possa avere il decoro di un museo, d'una galleria di quadri, bisogna necessariamente che abbia un corrispondente patrimonio, altrimenti ciò è impossibile. Si potrebbe stabilire una dote per il mantenimento dei musei e delle gallerie dei quadri, ma questo non basta: bisogna che la famiglia abbia quell'agiatezza, altrimenti si ridurrà ad un peso, ad una cosa che è violatrice della proprietà privata.

Queste sono le considerazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto di fare; del resto, sarebbe lietissimo di poter accettare un progetto che salvasse i principii del diritto, dell'equità e dell'uguaglianza ancora; perchè bisogna riflettere altresì, che se è vero che in Roma vi è la massima parte di queste ricche collezioni, ve ne sono pure a Milano, a Venezia, a Genova, e so che sono pure a Milano, a Venezia, a Genova, e so che pende attualmente una causa a Genova appunto per una galleria di quadri che si va a sciogliere collo scioglimento dei fidecommessi. Ebbene, anche il Parlamento si è occupato di questa cosa; se non si

è trovato modo di poter fare quello che non si è fatto per le altre città, penso che non si possa fare neppure per Roma. Del resto, il ritardare a Roma la promulgazione della legge abolitiva dei fidecommessi, (perchè volendo fare una eccezione per questo oggetto bisogna necessariamente ritardare tutta la legge), credo che politicamente non sarebbe cosa che potrebbe essera molto gradita all'opinione pubblica in Roma. So che questa legge è molto desiderata ed è aspettata con una certa impazienza; per cui rifletta il Senato, se essendo ritardata finora, convenga ancora ritardarla di più. Del resto, l'Ufficio Centrale, protesta di bel nuovo che se qualcuno fosse in grado di potergli presentare un progetto attuabile, esso sarebbe lietissimo di potervi prestare tutta la sua adesione.

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Perchè si possa trovare questo modo conciliativo, mi sembra che si dovrebbe dare tempo al tempo; tanto più che molti dei miei Colleghi in questo recinto sono oggi presso che sorpresi del dovere discutere tale progetto di legge il quale a mio avviso è gravissimo per le conseguenze che avevo l'onore di sottoporre al giudizio del Senato. L'onorevole Relatore ha con ragione argomentato *ad hominem* contro di me, ricordando che appunto sotto il Ministero che portava il mio nome nel 48 fu proposto un simile provvedimento.

Io non voglio scusarmi colla differenza dei tempi; non voglio dire che l'Italia allora era prettamente rivoluzionaria; non voglio dire che quella legge non fu proposta da me, che reggeva il Ministero dell'Interno, ma sibbene dal mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia; ma vi fu allora una ragione formidabile che militava in mio favore, e questa si è che rimaneva impossibile al tutto in quei tempi toccare le manimorte; se non si toglievano i fidecommessi, troppa gran parte della proprietà dello Stato durava vincolata.

Ora non siamo in questo caso, le Manimorte possono essere abolite, e ripeterò sempre che non v'è ragione perchè questi articoli del Codice debbano essere proclamati prima degli altri, concernenti l'abolizione delle Manimorte, che sono, economicamente parlando, più importanti di quello che riguarda la cessazione dei fidecommessi, perchè tra quarti, ripeto, del territorio romano sono occupati dalle manimorte.

Dopo ciò, io rinnoverò ancora al Senato la preghiera di sospendere la discussione di questa legge.

Mi viene detto che nella provincia romana essa si desidera assai. Certo, se pigliate individuo per individuo, e gli domandate se vuole l'abolizione dei fidecommessi, intenda molto o poco la forza della parola, facendo eco ai sentimenti del secolo vi risponderà: si aboliscano e subito; ma quando io ho parlato delle gallerie e dei musei, che venivano così estremamente compromessi, non ho trovato chi non si sia impensie-

rito, perchè, o Signori, la conseguenza è gravissima ed ha attinenza colla civiltà di tutto il mondo, e noi Italiani ci entriamo per qualche cosa, perchè abbiamo la fortuna di possedere i più splendidi monumenti della civiltà, e dobbiamo rispondere della loro conservazione.

Rinnovo quindi la mia preghiera, e credo che il sospendere ancora la deliberazione su questa legge, consultare il paese, fargli sapere che si vuole far questo, e che si domanda se v'ha un modo che conduca a conciliare il diritto coll'interesse supremo dell'arte e della civiltà, sia per ora il meglio che si possa fare.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** L'onorevole Senatore Mamiani chiede al Senato che voglia rinviare la discussione di questa legge.

Egli non si fa a proporre verun temperamento mediante il quale si possa conciliare il principio generale dell'abolizione di vincoli fidecommissari con quel giusto riguardo che è dovuto alle arti belle che son pure tanta parte della gloria italiana. Egli dice: questo mezzo non ve lo so proporre, e questo temperamento io non l'ho pronto: studiamo ancora, e forse lo troveremo.

Mi permetta l'onorevole Senatore Mamiani, di osservare che è già da un gran pezzo che si va in cerca di un mezzo atto a conciliare queste due tesi opposte. Difatti noi vediamo che precisamente nell'anno 1848, allora quando egli aveva l'onore di presiedere al Governo Romano, come venne testè accennato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, questa questione venne portata alla Camera Romana.

Ebbene, che diceva allora il Relatore Armellini? Egli diceva che si era escogitato fin dal 1848 questo mezzo per conciliare due opposte tendenze, ma che questo temperamento non s'era potuto trovare. Leggo le sue parole:

« Abbiamo cercato se vi era mezzo di conciliare l'uno » e l'altro interesse; ma, dobbiamo a malincuore confessarlo, non ci venne fatto di rinvenirlo.

» Dovevamo mantenerci ancora dei ricchi maggioraschi per conservare qualche Museo, qualche Galleria di dipinti, qualche villa o delizia?... Potevamo » metterci in contraddizione colla massima della uguaglianza di diritto tanto dei beni che delle persone? »

E pertanto egli conchiudeva che il principio della abolizione dei maggioraschi e dei fidecommissi, dovesse venir sancito in tutta quanta la sua piena estensione.

Ora, dal 1848 in poi molti anni sono trascorsi; di più, il paese è stato invitato a pronunziarsi sopra questa questione, perchè allorquando il Governo in forza dei poteri legislativi che gli competevano estendeva alla Provincia Romana le altre leggi del Regno, riservava questa dell'abolizione de' fidecommissi e maggioraschi, acciocchè la pubblica opinione si pronunciasse in proposito, si escogitasse, e si trovasse codesto temperamento.

Se non che molti mesi son passati, e questo temperamento ancor non fa capolino.

D'altronde parmi che dicesse assai bene l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale: badate, o Signori, che se voi volete conservare inalienabili in Roma i Musei e le Gallerie, sarà necessario mantenere allora in tutta la integrità i fidecommissi; perchè altrimenti il restringere il fidecommissio solamente alla Galleria o al Museo verrebbe ad essere una insopportabile servitù per colui che ne fosse investito. Ed invero; io posseggo un palazzo, ho l'obbligo del fidecommissio, debbo dunque mantenere tutti i preziosi dipinti ben custoditi, debbo destinare o conservare a questa collezione un grandioso edificio, debbo tener sempre le mie sale aperte al pubblico, debbo far sì che tutti possano godere di questi tesori dell'arte, e nel tempo stesso voi vorreste negarmi i mezzi, vorreste che io non avessi i latifondi, dai quali potessi ritirare le rendite necessarie per far sì che io possa sopportare un tanto peso?

Siamo logici, se vogliamo conservare inalienabili quei musei, quelle gallerie ne verrà la conseguenza che dovremo fare una grande eccezione per la nostra capitale, e che là dovremo mantenere in tutta la integrità il sistema dei fidecommissi.

D'altro lato io molto non mi spavento dei gravi danni, dei quali sembra impensierito l'onorevole Senatore Mamiani. L'onorevole Relatore ve lo diceva: vi sono anche altre città le quali conservano preziose gallerie, eppur videro di già da molto tempo sparita questa istituzione dei fidecommissi e non se ne ebbero per ciò a lamentare gravi danni.

Io ammetto che il sistema dei fidecommissi meglio si attaglierebbe alla perfetta conservazione di queste gallerie e musei, ma non credo che la sanzione del principio dell'abolizione equivalga allo sperperamento di queste gallerie, di questi musei. Ed invero il fatto attesta il contrario, perchè anche in quei paesi dove i fidecommissi non esistono, ciò non pertanto gallerie e musei sempre si conservano; e potrei citare questa gentile città di Firenze, nella quale ci troviamo, che in tanti palazzi conserva ancora gallerie di grande importanza; e quelle altre città delle quali vi favellava il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma che di più, o Signori? La legge sull'abolizione dei fidecommissi è stata pubblicata a Roma ed applicata nel 1798 e nel 1809: questa legge è rimasta ivi in vigore fino alla restaurazione, cioè al 1814, e in essa non vi era fatta nessunissima eccezione per le gallerie e i musei.

Ora, per quanto questa legge abbia imperato per un tratto non breve di tempo, non è avvenuto nessun danno alle arti; i musei, le gallerie non si sono menomamente disciolti e sperperati.

Speriamo quindi, o Signori, che alla conservazione di queste patrie glorie un vincolo, direi, morale possa essere egualmente efficace che il vincolo legale del fidecommissio.

Le famiglie magnatizie o principesche, le quali hanno la fortuna di possedere questi tesori nazionali non ignorano altresì il vecchio proverbio: *Noblesse oblige*; e quindi si crederanno obbligati a conservare quei tesori che la fortuna, gli studii e la provvidenza dei loro antenati ha fatto sì che andassero in loro mani.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Dopo le ragioni addotte in tanta copia e così opportunamente dall'onorevole Ministro, io avrei poco da aggiungere.

Solamente sottopongo al Senato poche osservazioni per far comprendere che i partiti che si potrebbero prendere, senza sperare che una sospensione potesse farne trovare nuovi e diversi da quelli che sto per dire, furono esaminati a lungo, non dirò da noi dell'Ufficio Centrale, ma dal Ministero che sospese, come avvertiva l'on. Ministro, la pubblicazione di quei 2 articoli delle disposizioni transitorie, appunto perchè in Roma stessa, ed altrove, la pubblica opinione si preoccupasse di questa questione.

Questi partiti non sono che 2, o, se si vuole, 3.

Il primo sarebbe di vietare l'esportazione di questi capi d'arte dallo Stato, e credo che se non v'è una legge che provveda in proposito, potrebbe tentare di farla il Governo: ma anche questo a certe condizioni.

Forse una legge siffatta esisteva in ciascuno degli Stati antichi, potrebbe oggi richiamarsi in vigore.

Quando questo primo partito si trovasse insufficiente, vi sarebbe quello per parte del Governo, o dei Comuni, di comprare i capi d'arte; ma ognuno sa in quali condizioni si trovino le finanze dello Stato e dei Comuni per giudicare se l'uno o gli altri siano in grado di fare un tale acquisto.

Il terzo partito sarebbe quello di staccare le gallerie, biblioteche e musei dal patrimonio dei possessori, e farne in certo modo un corpo morale separato, da amministrarsi poi da un membro della famiglia principesca, a cui appartengono; ma s'intende bene che a questo modo si conserverebbero bensì, ma se ne toglierebbe la proprietà a chi li possiede, senza nessuna indennità.

Altri modi, che si possano concepire per evitare i pericoli che hanno generato tanto timore nell'animo del signor Senatore Mamiani io non saprei trovare.

Diceva benissimo l'onorevole signor Ministro, che bisogna contare sui nobili sentimenti, dei quali sono animate le famiglie magnatizie, per confidare che esse si tratterranno dal disperdere queste grandi ricchezze che interessano la civiltà e l'arte italiana, e dal venderle pazzamente, a meno che non vi siano costrette dalla necessità.

I fidecommessi sono stati aboliti in tutte le altre parti d'Italia, e se in nessuna di esse vi erano tante ricchezze artistiche come in Roma, qualche città però ne possedeva assai, e di queste ricchezze alcune erano patrimonio di privati.

Rammenterò non solo Firenze e Genova, ma più

specialmente Venezia, che aveva collezioni di quadri e musei ragguardevoli, e tuttavia abbiamo, non è molto, pubblicato nel Veneto il Codice civile colle disposizioni transitorie, motivo per cui le ricchezze di arte che sono possedute dalle famiglie, quantunque non in quella quantità che si trova a Roma, possono andar disperse; ma credo che ciò nonostante non si sieno lamentati inconvenienti.

E così in tutte le altre città d'Italia, dove da tanto tempo sparirono i fidecommessi, i capi d'arte sono rimasti nelle famiglie, ed a Venezia stessa, ultimamente un nostro collega, morto disgraziatamente in ancora fresca età, si è onorato di lasciare col suo testamento al municipio un suo museo, che è dei più notevoli di quella città.

Da questo e da altri esempi dobbiamo inferire che le nobili famiglie si faranno pregio e dovere di conservare, finchè possano, al paese tal genere di ricchezze.

Ma d'altronde, se noi suspendessimo la discussione di questa legge, che cosa accadrebbe?

Non c'illudiamo; non c'è altro modo d'impedire gli inconvenienti che teme l'onorevole Mamiani, che di conservare i fidecommessi ed i maggioraschi, perchè se voi volete che il maggiore della famiglia conservi questi tesori, gli esponga al pubblico, egli ha diritto non solo di avere un fondo per il mantenimento di questi capi d'arte, ma ha bisogno di vivere convenientemente e di non menare una vita meschina, mentre il pubblico si diverte a visitare i suoi capi d'arte. Se la conservazione di questi capi d'arte è d'interesse pubblico, contribuisca anche il pubblico alla loro conservazione, se invece si devono mantenere a spese di chi li possiede, allora, per essere logici, bisogna mantenere le primogeniture e i maggioraschi. Questo è l'unico modo possibile per evitare gli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore Mamiani.

Ma mi permetta dirgli che il timore degli inconvenienti della libertà, che va a ristabilire l'uguaglianza nell'ultimo paese d'Italia, in cui l'uguaglianza civile nel seno delle famiglie ancora non esiste, il timore di questa libertà non mi pare poi che debba tanto preoccuparlo; perchè se è vero che le libertà nei primi momenti pur troppo sono fatali, e possono anche in questo genere di cose produrre dei danni, non lasciano però di operare molti benefici effetti. E come anche la libertà della stampa non ha prodotti poi tanti mali che non sieno compensati da maggiori vantaggi, così anche questa libertà potrà tutto al più produrre l'inconveniente di vedere vendere qualche capo d'arte; ma questo non sarà il finimondo. Finchè si troveranno in condizione di poter vivere agiatamente i proprietari, come anche quelli che vengono a parte del patrimonio della famiglia, si daranno ogni cura di far di tutto perchè queste ricchezze d'arte non siano disperse. Ma se verrà il giorno del bisogno, allora lo Stato, se avrà fatto una legge che stabilisca a favor suo la prela-

zione nella vendita, se ne potrà rendere acquirente. Se non potrà lo Stato lo tenterà il Comune, e provvederà che le cose più preziose rimangano in Italia. Se ciò non si potrà evitare, val meglio un inconveniente di questo genere, che perpetuare un vincolo che mantiene la disuguaglianza civile in una sola città d'Italia, e priva molti membri di una famiglia, di una parte del loro patrimonio avito, a favore esclusivo del maggior nato, mentre in tutte le altre parti d'Italia questo patrimonio è diviso in comune tra tutti i figli, siano essi maschi, siano femmine.

**Presidente.** La parola è al Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Io credo che si troverebbe forse la via di sciogliere il problema che è stato posto innanzi al Senato, se la si cercasse in una maggiore libertà di testare. Nel mio desiderio, tuttochè vivissimo, di conservare il più che sia possibile all'Italia tutte le sue ricchezze artistiche, non giungerò a menomare i diritti di proprietà, ad impedire in modo assoluto che raccolte e gallerie dei privati si possano mai disperdere.

L'Italia rimarrà sempre ricchissima di monumenti di storia e d'arte. Nè saprei vedere un male a che essa continui ad esercitare una influenza benefica nel mondo, riversando nei più lontani paesi il di più dei suoi abbondantissimi tesori.

È applicazione del principio di libertà lo svincolare le proprietà soggette a maggioraschi ed a fidecommessi: io applaudo perciò alla premura dei nostri Magistrati, che bramano estendere al nuovo territorio le nostre leggi.

Ma mentre svincoliamo da una parte, non vincoliamo dall'altra: non imponiamo una divisione forzata, o l'alienazione forzata degli oggetti d'arte.

Se mi parlate di eguaglianza e di democrazia, dirò che si può applicarle più o meno opportunamente in questa circostanza, ma siate nel vero. Ma non so davvero quale libertà si alleggi, per restringere nel proprietario la libera disposizione testamentaria dei suoi beni.

Io comprendo dunque benissimo che quando si sono affacciati unicamente all'Ufficio centrale od a quelle altre persone che se ne sono occupate, i tre mezzi che vennero indicati dall'onorevole Relatore, cioè la proibizione di esportare i capi d'arte: l'espropriazione dei privati a favore dei Comuni: finalmente il creare nuovi vincoli sopra consimili porzioni dei privati patrimoni: intendo bene, dico, che quei dotti legisti non abbiano voluto far altro che estendere alla nuova provincia l'abolizione dei maggioraschi e fidecommessi.

Ma, o Signori, a me pare che quando invece, non solo per Roma, ma per tutto il Regno, si modificasse in questa parte la legislazione che regola la materia testamentaria, si permettesse ai testatori di disporre liberamente degli oggetti d'arte, si provvederebbe, nella misura che può spettare al legislatore, alla conservazione dei tesori artistici appartenenti ai privati.

Non sono meno disposto dell'Ufficio Centrale e del

Ministro ad intrangere il vincolo dei maggioraschi e dei fidecommessi, affinché le famiglie, che posseggono preziosi oggetti d'arte, non siano costrette a conservarli anche quando le loro condizioni di fortuna non lo permettessero senza grave disagio.

Mi sia lecito osservare, senza menomamente offendere i nuovi nostri concittadini, che nessuno può negare che la legislazione, la quale vincolava nello Stato Pontificio tante proprietà, abbia nociuto assai alla loro prosperità economica.

A parer mio, il primo effetto dello svincolo sarà di allettare i proprietari a migliorare l'amministrazione dei loro beni fruttiferi, per modo che, a malgrado di future eventuali divisioni del loro patrimonio, tanta rendita rimanga disponibile, da sopperire alla manutenzione di collezioni artistiche o scientifiche, minacciate altrimenti di deperimento o di dispersione.

Veda adunque l'onorevole precipitante, veda l'onorevole signor Ministro che non occorre al legislatore di preoccuparsi dei mezzi coi quali i privati provvederebbero in seguito alla conservazione dei loro oggetti d'arte. Lasciamo alla saviezza dei capi di famiglia la cura di trovar modo per fornire a quelli dei loro eredi ai quali essi l'ebbero quegli oggetti, i mezzi sufficienti per mantenerli.

Perciò io mi accosterei al concetto dell'onorevole Senatore Mamiani, il quale ha parlato con ben maggiore autorità su questa materia. Unicamente ho creduto aggiungere poche parole alle eloquentissime da lui proferte convinto che fosse possibile un temperamento alla disposizione generale di questa legge, che giuvasse in parte al fine propostosi dall'onorevole Senatore Mamiani. A mio credere, tanto l'onorevole signor Ministro quanto il Relatore, avevano in certo modo esagerato il concetto dell'onorevole Mamiani, per potere più facilmente concludere che non vi fosse mezzo di soddisfarlo.

Ma non andiamo tanto in là; accontentiamoci di non imporre nè la conservazione ad ogni costo, nè la divisione obbligatoria della eredità di quelle proprietà di cui discorriamo.

Cosa utile pare a me, lo ripeto, il richiamare l'attenzione delle persone competenti su questi mezzi che i principii di libertà ci suggeriscono, ad oggetto di tutelare, se non in modo assoluto e compiuto, almeno in modo abbastanza efficace e sicuro, la conservazione di una gran copia di capi d'arte, e di altri oggetti preziosi che esistono nel nostro paese, e che sono di proprietà de' privati.

**Senatore Errante.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Errante.** Signori, l'onorevole Mamiani ha detto nel principio della sua prima orazione, che tutte le istituzioni umane hanno qualche cosa di bene e di male; ed ha proclamato una gran verità.

Se non che, bisogna sempre osservare da qual parte abbondi il bene od il male, perchè si faccia la scelta

d'un sistema con tutti i suoi benefizi ed i suoi ma-  
lefizi.

La proposta dell'onorevole Mamiani si è questa; di sospendere la deliberazione del Senato su questa legge, finchè si fosse trovato un termine di conciliazione; si è risposto da parte dell'Ufficio Centrale che questo problema si è agitato e discusso da molto tempo, ma che non si è trovata una soluzione, appunto perchè i due principii sono fra loro incompatibili. È impossibile che da una parte si svincoli il fedecommesso e dall'altra che questi beni non si possano in veruna guisa alienare.

L'onorevole Senatore Alfieri in certo modo appoggia la proposta dell'onorevole Mamiani, e crede di avere escogitato un mezzo, il quale valga a conciliare gli opposti termini, che dall'Ufficio Centrale si reputano inconciliabili; se non che il mezzo da lui proposto non iscioglie nè attenua alcuna difficoltà.

Egli se ne appella alla libertà, e vorrebbe che coloro i quali posseggono musei, pinacoteche e oggetti d'arte preziosi, avessero facoltà di poterne disporre liberamente.

È precisamente questo che in gran parte si ottiene in virtù della legge, perchè, una volta sciolto il fedecommesso, coloro, che ne sono i possessori, ne possono disporre in quel modo che loro aggrada; possono quindi, ove lo credano, lasciarli ad uno dei loro eredi, purchè però non vengano a violare i principii stabiliti nella legge, principii di uguaglianza e di libertà. Si potrà dunque disporre in modo assoluto di questi beni, purchè non sia leso il diritto della legittima, si ha facoltà di disporre della metà dei beni, l'altra metà dovrà essere riservata ai figli; ma con questa libertà legale si potrà mai conciliare quello, che desidera l'onorevole Senatore Mamiani? Certamente che no; perchè si dovrebbe nello stesso tempo dire che coloro a cui sono trasmessi questi beni non possono in veruna guisa alienarli, ed ecco che resterebbe il vincolo dei fedecommessi per una porzione dei beni, che finora si sono riguardati quali appendici di fedecommessi, mentre tutti gli altri sarebbero svincolati.

Ammettere dunque il principio di libertà legale ne' testatori, senza lo svincolamento dei beni soggetti a fedecommesso, è lo stesso che voler distruggere l'effetto benefico della legge che vi si propone, e l'Ufficio Centrale per conseguenza non può che ripetere quanto ha detto precedentemente, cioè non trovar termini di conciliazione.

Questo esame non è nuovo; si è discusso lungamente e si è concluso che bisogna scegliere fra i due sistemi; o lasciare i fedecommessi come sono, con tutti i loro inconvenienti, e la loro barbarie medio-evale; e conservare i musei e le pinacoteche e tanti preziosi monumenti, ond'essere ammirati dalla nazione, che ne va orgogliosa, e dagli attoniti stranieri; o accettare la legge benefica che vi si propone e non consacrare un'eccezione odiosa per le provincie romane, in contrad-

dizione col nostro diritto pubblico: proclamando in tutto e per tutti i principii d'uguaglianza e di libertà.

**Presidente.** Il senatore Mamiani intende formulare una proposta?

**Senatore Mamiani.** Io proporrei che il Senato rinviasse ad altro tempo la discussione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Del progetto intero, o della sola parte che ha tratto ai maggioraschi ed ai fedecommessi?

**Senatore Mamiani.** Soltanto di questa parte.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Lo zelo delle glorie del nostro paese, che tanto distingue l'onorevole senatore Mamiani e tutte quelle altre qualità che lo rendono fra di noi così rispettabile, fanno sì che io mi commova a vedere l'ardore che egli ha messo nel fare la sua proposta. Ad ogni modo io vorrei tentare una parola per persuadere, se mi è possibile, l'illustre proponente a ritirare la sua proposta sospensiva, forse col sostituirvi un ordine del giorno; e mi spiego.

Questa legge ha per effetto lo svincolo del legame dei fedecommessi; ora mi pare che le osservazioni dei dotti membri della Commissione, e quelle del signor Ministro abbiano abbastanza chiarito che la forma fedecommisaria non potrebbe più adoperarsi a salvare le raccolte artistiche, perchè per provvedere alla loro conservazione occorrono locali assegnati, gente per custodirle, e un patrimonio per la loro manutenzione; di più bisogna che si diano i mezzi di vivere almeno decentemente ai proprietari, affinchè non accada che un membro di una patrizia ed illustre famiglia, che sarà proprietario nominale di quel museo, di quella galleria, vada a mendicare il pane, mentre sulla sua proprietà, destinata ad uso pubblico, si esercitano gli studiosi, e si diletano i curiosi forestieri.

Mi pare adunque che per queste osservazioni, che bene o male ho tradotte nel mio linguaggio, non potendosi colla forma fedecommisaria conservare queste preziose raccolte, la sospensione della legge sia perfettamente inutile; giacchè bisognerebbe vedere, e ciò non appartiene alla legge presente, se con alcuni di quei mezzi che furono toccati di volo dall'on. Poggi, dal Relatore, dal senatore Errante, e da altri, non si possa trovare qualche modo di conservazione; locchè però dovrebbe farsi con una legge diversa da questa, giacchè si tratterebbe di mantenere raccolte utili alla civiltà, e che sono di gloria all'Italia.

Darò un piccolo esempio. Nella Lombardia vigeva una legge la quale dichiarava che ogni qualvolta in uno scavo, o fatto a posta, o anche accidentalmente, si rinvenissero medaglie od oggetti d'arte preziosi appunto o per la numismatica o per lo studio in genere delle cose antiche, era prescritto che, prima di porli in vendita, si dovessero offrire al Governo, il quale aveva il diritto di prelazione al giusto prezzo: se voleva acquistarli, bene, in caso, diverso era libero il pro-

prietario, o rinvenitore di farne quello che voleva. Non sarà precisamente questo, ma qualche cosa di simile si potrebbe fare; si potrebbe per esempio dire che prima di stralciare od alienare queste raccolte, se ne debba fare l'offerta al Comune, alla Provincia, allo Stato, i quali in un breve termine (da definirsi nella legge che si dovrebbe fare) darebbero la risposta. Dunque è chiaro che qualche cosa si potrebbe tentare. Quello di cui vorrei persuadere l'illustre senatore Mamiani, come ne sono persuaso io, sta in ciò, che la sospensione di questa legge non si può fare, e non la si può fare giacchè è provato, che colla forma fedecommissaria queste raccolte non si possono più conservare.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Senatore Mamiani di ritirare la sua proposta sospensiva (che diventa anche intralciata, quando sospende soltanto la parte che riguarda i fedecommissi, e lascia correre l'altra riguardante i beni feudali), lo pregherei, ripeto, che alla sua proposta volesse sostituire un ordine del giorno col quale si invitasse il Governo a proporre un provvedimento legislativo, col quale si potesse in qualche modo provvedere alla conservazione di quelle illustri raccolte, che ora con questa legge vengono ad essere sciolte dal vincolo fedecommissario.

Senatore Mamiani. Domando la parola per una semplice osservazione.

Presidente. Da la parola al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Ho domandato la parola per una semplice osservazione, inquantochè la proposta dell'ottimo Collega Senatore Lauzi è diretta particolarmente a me. Mi sbrigo in due parole.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Lauzi dell'indiretto soccorso che ha dato alla mia proposta, mi dichiaro dispostissimo a ritirarla, quando si compiacca di formulare egli medesimo l'ordine del giorno, al quale io aderisco fin da questo momento.

Senatore Bonacci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bonacci, *Relatore*. A me rincresce, per l'amicizia e la stima che nutro per l'onorevole Senatore Mamiani, di non potergli offrire quel soccorso che gli dava l'onorevole Senatore Lauzi.

Io m'associa a quello che diceva l'onorevole Lauzi: non credo però esservi via di mezzo, e su questo riguardo osserverò anzitutto che la separazione della questione dei feudi da quella dei fedecommissi, io credo non si possa fare, per la ragione chiarissima che in molti casi vi è tanta connessità fra i feudi e i fedecommissi, che in pratica sarebbe quasi impossibile discernere quali sieno gli uni e quali gli altri.

Nelle famiglie romane vi sono feudi e fedecommissi; vi sono vincoli che non si sa definire, e non si potrebbe decidere se non dietro liti lunghissime, se siano feudi, o fedecommissi; per cui dar libero corso alla legge per l'abolizione delle ultime reliquie feudali, e lasciare inevaso il progetto di legge sull'abolizione dei vincoli fedecommissari, io credo che praticamente non

sarebbe attuabile, e che darebbe luogo a liti inestricabili ed a conseguenze funestissime per le famiglie.

Quindi, io credo che la proposta sospensiva non si possa assolutamente adottare, perchè, ripeto, questa sospensione produrrebbe un effetto molto triste nella opinione pubblica in Roma, perchè so che molte famiglie si preoccupano di questo svincolo dei fedecommissi, e la fortuna di molti dipende da questo.

Del resto, io credo che vi siano due sistemi, il sistema della libertà, ed il sistema della servitù; e fra questi due sistemi non vi ha via di mezzo.

Il sistema della servitù è quello che era inaugurato dal governo pontificio, sistema logico, sistema coerentissimo.

Il governo pontificio voleva la conservazione delle grandi famiglie magnatizie, principesche; voleva farne puntello al trono papale; quindi la permissione, anzi l'incoraggiamento alle istituzioni fidecommissarie, alle primogeniture, ai maggioraschi. Quindi, per appendice notatelo bene signori, per appendice, permetteva il decoro di biblioteche, di musei d'arte, musei di storia naturale, di raccolte di oggetti preziosi, e di gioie (poichè sotto Leone XII e sotto altri Pontefici furono permesse anche le raccolte di gioie), di oggetti preziosi insomma giudicati di insigne valore, purchè questi si trovassero vincolati a fidecommissario: e allora la cosa s'intende benissimo. Il primogenito, il maggiore della famiglia è quello che conserva il decoro del casato; gli altri cadetti poi si contentano di una piccola pensione, e di quel poco che gli dà la bontà del fidecommittente; questi cadetti vivono nella povertà, e sono costretti quasi a mendicare la vita, mentre il primogenito nato nella opulenza abita un sontuoso palazzo, ha le sue ville, i suoi musei, le sue biblioteche. Questo è il sistema delle leggi pontificie.

L'altro sistema è quello della libertà.

Io non ho compreso forse bene ciò che voleva l'onorevole Senatore Alfieri, ma mi pare che egli vorrebbe dare maggior libertà ai testatori, cioè dar loro facoltà di proibire le divisioni di queste collezioni di oggetti d'arte.

Io credo, che ciò ci porterebbe a rivedere il sistema del Codice Civile.

Nel sistema del Codice Civile io credo che i testatori abbiano amplissima libertà, tutta quella libertà che è consacrata dal diritto moderno. I testatori, se non hanno figli, possono disporre come loro pare e piace di tutte le cose proprie; se poi hanno persone cui spetta il diritto alla legittima, allora hanno un'ampia porzione di cui possono disporre liberamente.

Il permettere che essi possano proibire la divisione, per me equivale a dire che possono proibire anche l'alienazione dei beni, e quindi equivale a creare nuovi fedecommissi; si rientra nell'antico sistema dei fedecommissi, fidecommissi dico dei musei, delle gallerie di quadri, delle biblioteche, e, come inevitabile conseguenza, anche dei palazzi e dei patrimoni, che contengono queste cose preziose.

Non vi ha altro mezzo, a meno che il Governo acquistasse questi oggetti preziosi, ne facesse una espropriazione forzosa. Io non so se al Governo convenga di ciò fare; ma in tal caso, si faccia una legge generale per tutta Italia, non si faccia odiosissima solo per Roma, la quale deve essere la sede del Governo e dalla quale deve prendere esempio il resto dello Stato.

Il vedere che per Venezia, Milano, Torino, Firenze ed altre città, dove pur non mancano simili collezioni d'arte, non si è stabilito alcun vincolo, e che per Roma si voglia stabilire, e non solo per le collezioni ma anche per gli immobili, che ne sono il sostegno, farebbe troppo cattiva sensazione; ciò non è ammissibile.

Non c'è via di mezzo, bisogna optare o per la libertà o per la servitù.

Vogliamo tornare indietro? Torniamo: aboliamo le disposizioni del Codice Civile sulla libertà, e permettiamo anche in avvenire la creazione di nuovi fidejcommissi.

La forza logica ci porta anche a questo. È vero, come avete inteso, l'onorevole Senatore Mamiani lamentava, e giustamente lamentava, la dispersione del Museo Campana, ricchissimo Museo. Ma allora permettiamo ancora la creazione di nuovi fidejcommissi, ovvero decretiamo che quando taluno ha radunato una collezione di oggetti d'arte giudicata preziosa e di interesse nazionale, non possa più disporne a suo talento. Allora si vedrà se i principii liberali, tanto vantati, della nostra legislazione, non ne soffriranno una profonda alterazione, e noi non ci porteremo fuori di quella via liberale, in cui camminiamo e che manteniamo con tanta nostra gloria.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Che cosa insomma desidera l'onorevole Senatore Mamiani; che cosa desiderano coloro che insieme a lui consentono? Desiderano che la legge non venga a costringere coloro i quali potrebbero conservare nella loro integrità le proprie ricchezze artistiche e scientifiche, a dividerle, o disperderle in caso di trasmissione di proprietà per causa di morte.

Or bene, per riparare a quest'inconveniente, tanto io quanto l'onorevole Senatore Mamiani, abbiamo indicato una via della quale l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro hanno dichiarato di non aver tenuto conto prima, poichè hanno espressamente indicato tre altri mezzi per sciogliere il quesito. Quei tre mezzi, se convenni senza difficoltà, non sono accettabili. Ma quello della più ampia facoltà lasciata ai testatori, essi finora non l'hanno preso a disamina ora: quindi sarebbe pregio dell'opera, che l'Ufficio Centrale volesse accogliere qualche proposta nell'ordine di questo concetto, e si riservasse di riferirne al Senato in una prossima tornata.

Se noi procediamo senz'altro alla votazione di questa legge, egli è evidente che coloro i quali cercherebbero di garantire la conservazione, nella loro integrità, delle raccolte e delle gallerie scientifiche ed artistiche di proprietà privata, si troverebbero obbligati a deporre il loro voto nell'urna sopra questo progetto di legge, senza aver ottenuto soddisfazione di sorta.

Io avrei in animo di proporre uno o due articoli, dei quali il Senato non avrebbe a far altro ora che di ordinare il rinvio all'Ufficio Centrale: a questo mi rimetterei per la migliore redazione del mio concetto, e, se mi permetto di leggere la formola da me ideata, egli è soltanto affinché il Senato possa farne una idea più precisa.

Gli articoli da me proposti sarebbero i seguenti:

« Gli articoli della presente legge non saranno applicati alle raccolte e gallerie artistiche e scientifiche, che rimarranno integralmente nella proprietà degli attuali investiti.

» Gli attuali investiti e primi chiamati potranno tuttavia di comune consenso procedere alla applicazione della legge anche alle raccolte e gallerie artistiche e scientifiche. »

L'effetto di questi due articoli non è altro che di attribuire le gallerie e le raccolte artistiche e scientifiche in aggiunta alla parte di proprietà, che è lasciata dal Codice alla libera disposizione del testatore.

L'onorevole Relatore diceva dianzi, che questa disposizione avrebbe per conseguenza di dover sovvertire tutto il sistema dei nostri Codici in materia testamentaria; per altro io non sono di quest'avviso.

I nostri Codici ammettono una parte disponibile e una parte non disponibile; quindi non è certamente ferire un principio ammesso dai medesimi, il determinare che una certa parte della proprietà sia sempre in aumento della parte disponibile. Si dice dagli oppositori che quando dimandiamo la libera conservazione, (perchè noi non domandiamo altro, almeno io non domando altro, nè mi pare che l'onorevole Senatore Mamiani voglia assolutamente imporre la conservazione di queste raccolte nelle mani dei privati; allorchè questi privati trovassero conveniente e anche forse necessario di disfarsi di queste raccolte), quando, ripeto, domandiamo la libertà di conservazione degli oggetti d'arte, noi logicamente dobbiamo richiedere il mantenimento dei fidejcommissi e maggiorazioni.

Ma cotesta non è logica conseguenza del nostro concetto; è logica conseguenza di quello che erroneamente ci attribuiscono.

Noi ci rimettiamo alla volontà ed alla saviezza dei proprietari, ed alla cura che essi devono avere degli interessi della loro famiglia. Essi, assai meglio di noi, potranno vedere, in ogni caso, se convenga loro di fare sacrificio della propria agiatezza, per mantenere quelle gallerie. Nè io voglio in nessuna guisa spingere l'amore per questi oggetti preziosi, fino al punto di

condurre le famiglie, che ne fossero eventualmente posseditrici, alla rovina.

Mi pare pertanto che le osservazioni, per se stesse savissime, opposteci da alcuno degli onorevoli preopinanti, non giungano ad infirmare la ragionevolezza del concetto nostro, nel limite nel quale io l'ho circoscritto e spiegato.

Quindi, dopo aver indicato questo concetto sotto forma di articoli, io credo di poterlo opportunamente proporre al Senato, e sarei molto felice se l'onorevole Mamiani, ed altri dei miei colleghi si associassero a me, affinché la materia formasse oggetto di un nuovo studio, perchè, quando la Commissione ne accettasse l'incarico, io sono persuaso che si troverebbe in brevissimo tempo il modo di tutelare efficacemente gli interessi, di cui noi ci siamo fatti i patroni in questa seduta.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Mi rincresce di dovermi opporre alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, ma credo che sarebbe opera vana il rinvio della sua proposta, alla Commissione, perchè parmi che la medesima sia assolutamente inaccettabile.

E di fatto, quale è il principio da cui parte l'onorevole Alfieri?

Egli dice: badate, secondo la legge comune vi è una porzione del patrimonio che si dice disponibile, e della quale il testatore può fare ciò che vuole. Chi dunque vieta ad un possessore d'una galleria la quale sta nel suo patrimonio, per esempio come sta la metà al tutto, di lasciare questa galleria che compone la metà del suo patrimonio al primogenito dei suoi figliuoli? ciò non sta perfettamente nelle disposizioni della legge? E noi rispondiamo di sì; ed io credo che sarebbe validissima la disposizione per cui un gentiluomo romano il quale possiede, per esempio, un patrimonio di due milioni composto per una metà di una galleria, e per l'altra metà di altri beni, lascia la galleria al suo primogenito a titolo di antiparte. Io credo che la disposizione n'è perfettamente legittima, ed in tal caso non è nemmeno necessaria una disposizione legislativa per abilitarlo a ciò operare.

Inoltre, allorquando il primogenito è a sua volta proprietario di questa galleria, se le sue condizioni di fortuna glielo consentano potrà anch'egli lasciarla al suo primogenito; ma se le più strette condizioni del suo patrimonio non glielo permettano, ovvero se egli crederà di dover seguire un altro sistema, ben vede il Senato che verrà ad esser rotta cotesta catena di trasmissioni.

Ma l'onorevole Alfieri, se ho bene inteso la sua proposta, vorrebbe che in forza di una legge fosse resa efficace questa disposizione, per cui si stabilisse che questa galleria dovesse sempre andare ad un determi-

nato membro della famiglia, che non la potesse mai alienare....

**Senatore Alfieri.** No, no, è sempre disponibile. **Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Ma se è sempre disponibile, avverrà il caso ora da me accennato.

La collezione in sostanza potrà sempre disperdersi a meno che non se ne sancisca l'inalienabilità. Ma allora veniamo a ricostituire un vero fidecommisso. Perchè, cos'è il fidecommisso? Non è altro se non se l'obbligo di non potere alienare un dato bene, di doverlo conservare, e doverlo quindi trasmettere ad altre persone; e quindi, si giri come si vuole la cosa, non ci sono che due sistemi; o la libertà, cioè facoltà a ciascheduno di fare quello che crede del suo patrimonio, oppure il sistema del vincolo, il sistema cioè dei fidecommessi.

Parmi che sia impossibile, uscirne diversamente. La via di mezzo che con nobile tentativo vorrebbe trovare l'onorevole Alfieri, mi pare impossibile di poterla percorrere.

Quindi, io credo che il rinvio della sua proposta all'Ufficio Centrale non condurrebbe a nessun utile risultato, epperò pregherei il Senato a volerla respingere.

**Presidente.** Prima di dare la parola al Senatore Ginori-Lisci, che l'ha chiesta, leggo al Senato le varie proposte che sono state mandate al banco della Presidenza.

La prima è quella del Senatore Mamiani, la quale direbbe: « Il Senato rinvia ad altro tempo la discussione della legge num. 34, per la parte che riguarda i fidecommessi ed i maggioraschi. »

La seconda è del Senatore Lauzi, dalla quale può anche dipendere quella del Senatore Mamiani secondo la dichiarazione che egli ha già fatta, e sarebbe così concepita: « Il Senato, confidando che il Governo o l'iniziativa parlamentare propongano provvedimenti legislativi per la conservazione delle Raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari, passa alla discussione degli articoli. »

La terza infine è del Senatore Alfieri, il quale proporrebbe che: « Gli articoli della presente legge non saranno applicati alle Raccolte e Gallerie artistiche, e scientifiche, che rimarranno integralmente nella proprietà degli attuali investiti. »

« Gli attuali investiti, ed i primi chiamati potranno tuttavia di comune consenso procedere all'applicazione della legge anche alle Raccolte e Gallerie artistiche e scientifiche. »

**Senatore Mamiani.** Domando la parola per una semplice dichiarazione,

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mamiani.** Io accetto volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi, quindi revoco la mia proposta di sospensione.

**Presidente.** Ora ha la parola il Senatore Ginori-Lisci.

**Senatore Ginori-Lisci.** Ho domandato la parola solamente per accennare ad una circostanza di fatto, la quale verrebbe a portare per conseguenza che, al momento dell'apertura di una successione, le gallerie ed i musei vengano necessariamente, od almeno molto probabilmente, ad essere posti in vendita dai loro possessori.

È un fatto che gli oggetti di arte sono di difficilissima, e dirò quasi di arbitraria stima: vi sarà taluno che ad un quadro attribuirà il prezzo di 30 mila franchi, e vi sarà un altro che gliene attribuirà uno di 50 mila. In questa discrepanza di opinioni come si fa, quando si apre una successione, come si fa, a sapere se una galleria aggiunta alla parte disponibile di cui parlava testè il signor Ministro che ha preso la parola su questo tema, oltrepassi la quota disponibile?

Ammettiamo che l'oltrepassi per quel di più che sorpassa la metà dell'asse patrimoniale; bisognerà che la volontà del testatore non sia eseguita, e quindi che la galleria sia divisa e una parte venduta; perciò bisogna che sulla sua legittima quello che ha avuto la galleria paghi la differenza. Questa, a parer mio, è cosa impossibile, ed io non so immaginarmi come si possa uscire da questa difficoltà; sarebbe vana superbia la mia se volessi emettere un parere, quando uomini come quelli che hanno preso la parola, dicono la cosa essere quasi inconciliabile; però anche io ho studiato questa materia nell'interesse mio particolare. Una piccola raccolta di quadri l'ho anch'io, e mi sono sempre confuso per sapere cosa farne, e per dire la verità non saprei vedere, e questo lo sottometto all'opinione dell'Ufficio Centrale, del Ministro e del Senato, non saprei, dico, vedere altro scampo che quello di dichiarare le gallerie ed i musei un non valore (ilarietà), perchè quando si dichiarino non valore sino all'epoca della vendita, allora si potrebbero forse conservare; altrimenti allorchando si apre una successione, ne viene di necessità che si vendano.

Difatti supponiamo che un padre muoia intestato; quale dei figli vorrà prendere come un valore una galleria? Potrebbe accadere che questo possessore di galleria non abbia da mangiare, e bisognerà per forza che la galleria vada dispersa, vada divisa; e qui in Firenze abbiamo l'esempio di un illustre casato, il cui nome è estinto per mancanza di maschi, e la cui galleria maritica fu venduta appunto per mancanza di un successore.

Queste cose ho voluto dire, rimettendole però all'apprezzamento della Commissione, del Ministero e del Senato.

**Presidente.** Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Lauzi è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Siccome questa proposta deve avere naturalmente la precedenza su quella dell'onorevole Alfieri, io la pongo ai voti.

Coloro che l'approvano abbiano la compiacenza di sorgere.

(Dopo prova e controprova la proposta Lauzi è approvata.)

Dopo la votazione di questa proposta, è inutile porre ai voti quella del Senatore Alfieri.

Dunque si passa alla discussione degli articoli:

(Il Senatore Segretario, Chiesi legge):

« Art. 1. Ai fidecommissi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ordinate nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal giorno della pubblicazione della presente legge gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospenso dall'art. 2, lettera b, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i vincoli feudali esistenti nella provincia romana. »

(Approvato.)

Art. 3. La piena facoltà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura, durante la loro vita. »

(Approvato.)

« Art. 4. Qualora al giorno della pubblicazione della presente legge non esistesse alcun chiamato nato o concepito, la proprietà dell'altra terza parte dei beni si avrà per consolidata a favore dell'attuale investito o avente diritto alla investitura.

(Approvato.)

« Art. 5. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati contemplati nell'art. 3.

(Approvato.)

« Art. 6. Le annue prestazioni in danaro o in generi, che, giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere dai debitori affrancate colle norme indicate dal Codice civile.

» Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo

di laudemio dovranno essere riscattate pagando la metà del laudemio medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 7. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sovra beni o prestazioni feudali.

» Nelle cause contro essi promosse per rivendicazione in base alla pretesa qualità feudale dei beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se di già fosse corsa a termini delle leggi civili generali. »

(Approvato.)

**Presidente.** Sarà proceduto più tardi alla votazione per scrutinio segreto di questa leva.

**Senatore Bixio.** Domando la parola.

**Presidente.** Do la parola all'onorevole Senatore Bixio.

**Senatore Bixio.** Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione al Senato.

Piacque al Senato di accordarmi la facoltà di enunciare nella tornata del 4 corrente un'interpellanza sull'importanza del nostro commercio nell'estremo Oriente e sugli intendimenti del Governo a questo riguardo.

Ora desidero che il Senato abbia la compiacenza di concedermi che, appoggiandomi all'articolo 76 del suo Regolamento, io chiegga al signor Ministro di determinare in qual giorno vorrà il Governo rispondere all'interpellanza che ho enunciata.

**Presidente.** Il signor Ministro del Commercio ha la parola.

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** Io posso rispondere anche a nome dei miei colleghi, che essi sarebbero pronti a rispondere alla interpellanza dell'onorevole Bixio fra due giorni. Quindi se piacerà al Senato di fissare questa interpellanza per la giornata di sabato o di lunedì, i membri del gabinetto interpellati dall'onorevole Senatore Bixio si faranno un dovere di venire in Senato per rispondere alle sue domande.

**Presidente.** Mi pare che si potrebbe fissare la interpellanza dell'onorevole Bixio subito dopo la discussione della legge sulla Cassazione, che come il Senato rammenta è stata sospesa, e della quale per ragioni di urgenza vuole esser prontamente ripresa la discussione.

Se non vi sono opposizioni, e l'onorevole Senatore Bixio non fa osservazioni a questo riguardo, riterrò per approvata la proposta che sia fissata la interpellanza immediatamente dopo la discussione della legge per la Cassazione.

Rimane ancora a discutersi il progetto di legge all'ordine del giorno, per rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella provincia romana, pubblicato col Regio Decreto 30 novembre 1870, num. 6030.

(Il Senatore Chiesi legge:)

(V. Atti del Senato N. 30.)

Articolo Unico.

« L'articolo 6 del Regio Decreto 27 novembre 1870 numero 6030, è corretto come segue:

« Art. 6. Avranno esecuzione dal primo gennaio 1871 :

» a) Il Codice penale ed i Regi Decreti indicati al num. 4 dell'art. 1 ;

» b) Gli articoli 3 e 4 del R. Decreto 30 novembre 1865, num. 2606, contenenti disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile ;

» c) La legge ed il R. Decreto rispettivamente indicati ai numeri 19 e 20 dell'articolo 1 del presente Decreto.

» Avranno esecuzione dal primo febbraio 1871 :

» d) Il Codice civile, tranne le disposizioni contenute nei titoli 22, 23, 24, 25 e 26 del Libro III, le quali andranno in osservanza a cominciare dal primo aprile dell'anno medesimo ;

» Le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo, tranne quelle degli articoli 34 al 45 inclusive ;

» e) Le leggi ed i Regi Decreti indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 18 dell'articolo 1 del presente Decreto ;

» f) I titoli 1, 4 e 7, del Libro III del Codice di procedura civile.

» Il resto delle disposizioni transitorie e del Codice di procedura civile, rispettivamente menzionate alle lettere d e f del presente articolo, e tutti gli altri codici, leggi e Decreti, contemplati nell'articolo 1, andranno in vigore a cominciare dal primo aprile 1871. »

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, constando la legge di un solo articolo, se ne rinanda l'approvazione allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Votazione dei 4 rimanenti progetti di legge discussi in queste ultime sedute ;

2. Seguito della discussione della legge sulla Cassazione.

Prego gli onorevoli colleghi di intervenire in buon numero affinchè possano aver luogo queste votazioni. Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per computo della campagna di guerra ai militari riformati con diritto a pensione.

Votanti . . . . . 73

Voti favorevoli . . . . . 71

Contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione della Conversione postale col Portogallo.

TORNATA DEL 22 MARZO 1871.

Votanti . . . . . 73  
Voti favorevoli . . . . . 72  
Contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione della Convenzione finanziaria coll'Austria.

Votanti . . . . . 73  
Voti favorevoli . . . . . 69  
Contrari . . . . . 4

(Il Senato adotta.)  
Progetto di legge per le basi dell'ordinamento dell'esercito.

Votanti . . . . . 73  
Voti favorevoli . . . . . 60  
Contrari . . . . . 43

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).